



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 3 del 11 gennaio 2022

Oggetto:

Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici e delle Strutture socio-sanitarie - Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Dipartimento Proponente: DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Struttura Proponente: **SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA,
INQUINAMENTI E BONIFICHE**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°0

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e in particolare l'articolo 2, comma 3 ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19”;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;

Richiamati i seguenti: il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020 n. 159, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021; il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021 n. 29 di ulteriore proroga al 30 aprile 2021; il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato ulteriormente, fino al 31 luglio 2021; il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.”

Dato atto che con decreto legge n. 221 del 24/12/2021 recante “Proroga dello stato di emergenza e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19” è stato ulteriormente prorogato al 31/03/2022 lo stato in emergenza in oggetto;

Visto il Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, recante in particolare nuove disposizioni sulla misura della quarantena precauzionale;

Vista la parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto, in particolare, l'articolo 191 del predetto decreto, il quale dispone che, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Considerato quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: "Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, decreto legislativo 152/2006 – Chiarimenti interpretativi" del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere reiterate per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 "Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali n. 25/1998, n. 61/2007, n. 20/2006, n. 30/2005, n. 91/1998, n. 35/2011 e n. 14/2007";

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014";

Visto l'articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" che dispone l'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta regionale, quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni;

Visto altresì l'articolo 21 della legge regionale di cui al precedente alinea, in cui si dispone che, "il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza";

Richiamato il rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31/05/2020, avente a oggetto "Indicazioni a interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus Sars-Cov-2";

Richiamato il documento "Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid-19", approvato dal Consiglio Snpa in data 23 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 16/03/2020 avente a oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - ordinanza ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici" e le successive reiterate;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 63 dell'11/11/2021 con cui è stata reiterata l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 1/04/2020 in materia di gestione dei rifiuti per le strutture socio-sanitarie territoriali - misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e successive reiterate nonché l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 65 del 14/12/2021 ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 152/2006 avente medesimo oggetto;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 28/12/2021 "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza da Covid-19: definizione dei casi positivi dei contatti stretti; metodiche di tracciamento; criteri di fine isolamento e fine quarantena;

Ritenuto necessario, in merito alla gestione dei rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e da strutture socio-sanitarie residenziali in cui dimorino persone risultate positive alla Covid-19, definire disposizioni che, tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, garantiscano le misure per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

Considerato necessario assicurare modalità di raccolta per le utenze in cui risultino persone che, risultate positive alla Covid-19 e soggette a restrizioni, siano oggettivamente impossibilitate a provvedere al conferimento, anche per l'assenza di rete parentale, amicale o sociale di supporto;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 64 dell' 11 novembre 2021 - Reiterazione Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 110/2020 "Ordinanza del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 152/2006 -Emergenza epidemiologica da Covid-19, misure per la gestione dei rifiuti";

Ritenuto necessario adeguare l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 64/2021 alle mutate disposizioni di cui al presente atto;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti:

- alla pianificazione d'ambito vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;
- al principio di autosufficienza di cui all'articolo 182 bis del decreto legislativo n. 152/2006;
- all'articolo 25 della legge regionale n. 25/1998 che richiede le convenzioni tra ATO nel caso di flussi interambito;

Tutto ciò premesso, acquisiti i pareri di Arpat e della direzione regionale competente in materia di sanità;

DISPONE

1) che i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione e da strutture socio-sanitarie in cui dimorino soggetti risultati positivi alla Covid-19, dovranno essere conferiti e raccolti in maniera indifferenziata, senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata, secondo le modalità previste dal gestore dell'area di riferimento e nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31/05/2020;

2) che resta ferma la possibilità di richiedere il ritiro a domicilio dei rifiuti provenienti da civile abitazione da parte delle persone che, risultate positive alla Covid-19 e soggette a restrizioni, siano oggettivamente impossibilitate a provvedere al conferimento, anche per l'assenza di rete parentale, amicale o sociale di supporto; le indicazioni per l'attivazione del servizio saranno definite e rese note dal gestore dell'area di riferimento, in coerenza con le indicazioni contenute nel rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31/05/2020;

3) che i rifiuti oggetto del presente atto, classificati come rifiuti urbani indifferenziati (EER 20.03.01), dovranno essere confezionati, in coerenza con quanto raccomandato dall'ISS nel rapporto n. 3/2020 versione del 31/05/2020, utilizzando almeno 2 sacchi, uno dentro l'altro, di idoneo spessore e resistenza e correttamente chiusi;

4) che i rifiuti oggetto del presente atto saranno conferiti, secondo la programmazione prevista dalle AATO di riferimento, e gestiti presso impianti di termovalorizzazione, impianti di trattamento meccanico (TM) e impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB), in base alle priorità e alle indicazioni dell'ISS contenute nel rapporto n. 3/2020 versione del 31/05/2020;

5) che i gestori provvederanno ad aggiornare il proprio protocollo anticontagio aziendale per il contenimento della diffusione del Covid e adeguare i Documenti di Valutazione del Rischio di cui all'art. 28 del decreto legislativo 81/2008, nonchè ad adottare ogni altra misura necessaria ad assicurare la massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

6) che la durata della presente ordinanza è pari a 3 (tre) mesi, dalla data di approvazione, reiterabili ai sensi della normativa vigente;

7) che il presente atto non determina decorrenza di nuovi termini di efficacia rispetto a quanto già previsto nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 11/11/2021;

REVOCA

1) le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 11/11/2021 e n. 65 del 14/12/2021;

2) il punto 3)b)5., il punto 3)d) e il relativo modulo D dell'Allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 11/11/2021.

I dati personali inerenti alle misure di cui alla presente ordinanza sono trattati ai sensi dell'articolo 17 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Transizione ecologica, al Ministro della salute, al Ministro dello Sviluppo Economico e ai Presidenti e ai Direttori generali dell'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani;
- ad Arpat;
- ai gestori del servizio rifiuti;
- ai Prefetti;
- ai Presidenti delle Province e della Città Metropolitana di Firenze;
- ai Sindaci;
- alle Aziende Usl della Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Burt ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 23/2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA